



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 20/2024

Mezzomerico, li 26/08/2024

OGGETTO: Istituzione della chiusura al traffico veicolare in Piazza del Municipio, e divieto di sosta con rimozione forzata il giorno 08/09/2024 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, per eventi legati all'evento nominato "Cantinarmangiando".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 03/06/2024

Preso atto della richiesta pervenuta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale il 24/08/2024, in considerazione della quale ne consegue la necessità di disporre l'istituzione della chiusura al traffico veicolare nella località e nelle tempistiche in oggetto indicate, in occasione di un evento nominato "Cantinarmangiando".

Considerato che per l'effettuazione di tale evento si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini e degli operatori addetti ai lavori;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D..lgs 285/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata

Dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del 08/09/2024, al fine di poter consentire lo svolgimento dell'evento nominato "Caninarmangiando", si dispone la temporanea chiusura al traffico veicolare (unitamente al divieto di sosta, pena la rimozione forzata del veicolo), mediante la posa di idonea segnaletica stradale, in Piazza del Municipio.

In conseguenza di tale chiusura, si dispongono le seguenti modifiche viabilistiche:

- Chiunque percorra Via Dante, in entrambi i sensi di marcia, dovrà rimanervi, senza poter svoltare in Piazza del Municipio.

DISPOSIZIONI

L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto:

1. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - DIVIETO DI TRANSITO, da posizionarsi ad altezza della piazza Del Municipio.
 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, da posizionarsi all'interno della Piazza del Municipio.
2. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
3. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente, al termine della manifestazione.
4. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

info.poliziale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Dott. Roberto Ceffa;
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
Comm. Capo Dott. Roberto Ceffa
Firmato digitalmente